

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 15-11461/2015

OGGETTO: Progetto: *“Modifica dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche con D.D. n. 181 – 33159 del 20/09/2011 e s.m.i. per la costruzione e gestione di impianto di smaltimento per rifiuti inerti con deroghe”*

Comune: *Caravino*

Proponente: *C & G Ambiente s.r.l.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 19/12/2014 la Società C & G Ambiente s.r.l. - con sede legale in Roasio (VC) Via Torino n. 22, Partita IVA 02356180022 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Modifica dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche con D.D. n. 181 – 33159 del 20/09/2011 e s.m.i. per la costruzione e gestione di impianto di smaltimento per rifiuti inerti con deroghe”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'allegato A2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 8 *“Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³”*
- la modifica proposta rientra tra i casi di modifica progettuale obbligatoriamente sottoposta a procedure di verifica di via sulla base dei disposti di cui all'art. 4 comma 4 della LR 40/98 e s.m.i. *“Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3”*;
- in data 29/01/2015 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;

- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 12/03/2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);
- in data 25/03/2015 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso l'area oggetto dell'intervento;

Rilevato che:

Localizzazione

- l'area oggetto dell'intervento è localizzata nella parte centrale del territorio comunale di Caravino in località Rivaltero (Fogli 4, 6 e 27 mappali vari), a Sud-Est dell'abitato di Caravino (distanza minima di circa 350 m dalla parte più meridionale del centro abitato) ed a Nord-Est della località Masino (distanza minima di circa 330 m);
- l'area è delimitata:
 - a Nord-Ovest, dal piazzale ubicato in corrispondenza dell'incrocio tra la SP80 e la la SP n. 264 che porta alla Località Masino;
 - ad Ovest con la SP n. 264 che porta alla Località Masino;
 - a Sud, da edifici isolati costituiti da alcune abitazioni e da un capannone ad uso produttivo
 - ad Est e a Nord-Est, dal tratto di SP80 che collega Caravino con Cossano Canavese;

Stato di fatto

- nell'area oggetto dell'intervento, un'ex cava dismessa già utilizzata in passato dal Comune di Caravino come discarica di II categoria tipo A, il proponente gestisce una discarica per rifiuti inerti autorizzata dalla Provincia di Torino con D.D. n. 181 – 33159/2011 del 20/09/2011 e s.m.i.:
 - autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di una discarica per rifiuti inerti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.
 - deroga per alcuni parametri,, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, alle concentrazioni limite nell'eluato per l'accettabilità in discarica dei rifiuti inerti con l'osservanza delle prescrizioni impartite.
 - volume massimo totale autorizzato: 99.600 mc;
 - la durata dell'autorizzazione rilasciata è limitata a 5 anni, a decorrere dalla data dell'atto;
- tale impianto è ad oggi in fase di gestione operativa; Sulla base dell'ultima relazione semestrale trasmessa (gennaio giugno 2014) e dell'antepresa dei dati gestionali fino al 31/12/2014 si evince una volumetria residua dell'impianto pari a circa 9.000 mc;
- l'impianto smaltisce principalmente 6 tipologie di rifiuti:
 - CER 10 02 02 – Scorie non trattate
 - CER 10 09 03 – Scorie di fusione
 - CER 17 05 04 – Terre e rocce di scavo

- CER 17 05 06 – Fanghi di dragaggio
 - CER 17 09 04 – Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
 - CER 19 13 02 – Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni
- sulla base della volumetria occupata (circa 90.000 m³) e dei quantitativi di rifiuti smaltiti (203.840,69 t) si evince un peso specifico medio del rifiuto in vasca pari a 2,26 t/mc;

Stato di progetto

- la proposta progettuale che costituisce modifica all'autorizzazione in essere è così riassumibile:
 - realizzazione di un nuovo lotto funzionale allo smaltimento;
 - modifica della morfologia finale;
 - incremento della volumetria di smaltimento;
 - adeguamento opere accessorie e di monitoraggio;
- la realizzazione del nuovo lotto, per una superficie pari a 2000 mq nell'area attualmente adibita a parcheggio, avverrà attraverso la costituzione di un argine di raccordo tra le quote attuali, in corrispondenza dello spigolo nord e dello spigolo ovest dell'argine attuale fronte parcheggio;
- il nuovo argine verrà realizzato mediante l'utilizzo di materiale naturale proveniente dagli scavi di cui al punto precedente e da materiale da recupero costituito da scorie di acciaieria e terre e rocce da scavo;
- la realizzazione dell'argine, per una volumetria di circa 1.500 mc, è prevista come attività di recupero R5 "formazione di rilevati" secondo le norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- gli interventi in progetto comportano un incremento della volumetria utile di smaltimento pari a circa 45.000 mc di rifiuti, delle medesime tipologie di CER e secondo i medesimi criteri di accettazione;
- i pacchetti di impermeabilizzazione della nuova area verranno realizzati secondo le specifiche tecniche del progetto approvato;
- per quanto riguarda il nuovo argine di contenimento lo stesso, verrà coperto sulla parte esterna alla vasca con geomembrana in HDPE e tessuto non tessuto,
- dal punto di vista idraulico il nuovo lotto verrà gestito separatamente; verrà realizzato un nuovo sistema di captazione del percolato che sarà collegato direttamente ai serbatoi di stoccaggio in area servizi;
- la nuova delimitazione dell'impianto comporterà la parziale dismissione della recinzione esistente e la realizzazione della nuova tratta secondo la perimetrazione di progetto;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 37828 del Servizio Difesa del Suolo della Città Metropolitana di Torino;
- note prot. n. 875 del 04/03/2015, n. 934 del 10/03/2015 e n. 935 del 10/03/2015 del Comune di Caravino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- la proposta progettuale si configura come modifica sostanziale dell'autorizzazione ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. attualmente in essere;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto d'intervento ricade attualmente in Area a Servizi (S40);
- si ricorda che ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *"L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*;
- l'Amministrazione Comunale ha espresso parere favorevole al progetto con Deliberazione di CC n. 26 del 22/12/2014;
- l'area oggetto d'intervento è attualmente adibita a parcheggio pubblico realizzato con fondi a valere del DOCUP OBIETTIVO 2 2000/6 Regione Piemonte con vincolo sulla destinazione d'uso per 10 anni a partire dalla data di ultimazione delle opere; le opere risultano terminate in data 29/04/2004 con data effettiva di collaudo del 28/05/2004; (in sede di conferenza dei servizi è stato precisato che le certificazioni finali sono però del maggio 2005, quindi di fatto il vincolo decade a maggio 2015);
- la concessione d'uso dei terreni di proprietà comunale è regolata da convenzione tra le parti che prevede tra l'altro un ristoro economico per il disagio ambientale provocato dall'attività in essere;
- il Comune di Caravino ha segnalato che se dovessero rimanere disattesi gli impegni assunti, verrebbe meno la volontà di affidare alla ditta terreni di proprietà comunale e che l'ulteriore eventuale ampliamento di capacità sarà comunque subordinato ad un'estensione della convenzione in essere anche per quanto attiene il ristoro economico;
- si ricorda che la disponibilità delle aree è elemento essenziale per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

Vincoli

Vincolo idrogeologico

- l'area oggetto dell'intervento ricade in vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e L.R. n. 45 del 09/08/1989;
- con nota prot. n. 163668 del 21/02/2011, il Servizio Difesa del Suolo e Attività del Estrattiva della Provincia di Torino esprimeva parere favorevole sulle operazioni in progetto ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e L.R. n. 45 del 09/08/1989 relativamente al Vincolo Idrogeologico, a condizione della realizzazione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- vista la LR 45/89 e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMD del 2012, la competenza autorizzativa relativa all'intervento in progetto è in capo alla Regione Piemonte;

Vincolo paesaggistico

- come da parere espresso con nota prot. n. 2492 del 26/04/2010 dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Torino l'area è esclusa da vincolo paesaggistico forestale ex D.Lgs. 227/2001 art. 2, LR 4/2009 art. 3, D.Lgs. 42/2004 art 142;
- con nota prot. n. 4736/34.10.09/208 del 03/03/2011, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici comunicava che l'area in questione doveva essere considerata assoggettata a vincolo di tutela paesaggistica (Belvedere Castello di Masino, Piano Paesaggistico Regionale);
- con nota prot. n. 13095 del 06/06/2011, la Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici esprimeva parere favorevole, ai sensi del D.lgs. 42/2004 in riferimento al Vincolo Paesaggistico, con prescrizioni: *“necessità che la durata dell'attività della discarica per inerti dovrà essere rigorosamente quella concordata e dovrà chiudersi nei tempi previsti dal progetto, ad un massimo di anni 5, comprensivi delle fasi di realizzazione e coltivazione della discarica”*;
- è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica Comunale n. 4 del 20/06/2011 ai sensi dell'art. 146, comma 2 e art. 159 del D.Lgs 42 e s.m.i., subordinata al parere vincolante espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
- dovrà essere rilasciata nuova autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Caravino in relazione alle modifiche morfologiche del recupero finale dell'area;
- salvo diversa indicazione, si ritiene ancora valido il limite temporale dei 5 anni prescritto dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici;

3. dal punto di vista progettuale

- la documentazione agli atti ed i chiarimenti forniti dallo stesso proponente durante la conferenza dei servizi sono sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- per gli aspetti che sono stati già previsti e definiti nella fase progettuale è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto e non sono emerse criticità e difformità rispetto alle normative tecniche del settore;
- le informazioni fornite andranno comunque implementate secondo quanto richiesto ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.e D.Lgs 36/2003 e s.m.i.;
- dovrà essere chiarito come verranno gestiti i materiali di risulta dagli scavi; se verranno riutilizzati all'interno del sito come materiale da ingegneria (regime art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) o se gestiti presso un sito esterno; in questo caso si dovrà osservare quanto disposto dall' art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, così come convertito in legge (L. 9 agosto 2013 n. 98) o in ogni caso la normativa vigente al momento della produzione dei materiali;
- le intenzioni progettuali manifestate dal proponente in sede di conferenza e di sopralluogo (realizzazione di una copertura temporanea sul 90% della superficie della discarica e realizzazione di terre armate per contenere il fronte di coltivazione lato area servizi), così come tutte le opere collegate alla realizzazione, chiusura e recupero della discarica, dovranno far parte integrante del progetto che verrà approvato;
- le verifiche di stabilità presentate nel progetto preliminare sono sicuramente da rifare e da contestualizzare con la caratteristica sismica del territorio, ai sensi del D.M. 14/1/2008

"Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";

- verificare che la sopraelevazione non vada ad interferire con la funzionalità delle strutture dell'impianto esistente, soprattutto nei confronti dei sistemi di raccolta del percolato e sul sistema di impermeabilizzazione;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione acque meteoriche

- il Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino, con Determinazione Dirigenziale n. 301-16946/2011 del 05/05/2011, approvava il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e del lavaggio delle aree esterne di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e s.m.i.;
- le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche di ruscellamento sono smaltite tramite sistema di subirrigazione interferente con l'area sede del nuovo lotto;
- il sistema di subirrigazione dovrà dunque essere ricollocato, secondo i medesimi principi progettuali autorizzati e ridimensionato in relazione all'incremento areale delle superfici oggetto di ruscellamento delle acque meteoriche;
- considerato che la gestione acque è un aspetto fondamentale per l'equilibrio idrogeologico del sito, dovrà essere dettagliato come si intendono gestire le acque meteoriche nella fase transitoria (dallo smantellamento dell'attuale sistema di smaltimento acque alla realizzazione del nuovo);
- sulle base delle indicazioni sopra riportate andrà aggiornato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e del lavaggio delle aree esterne di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e s.m.i.;

Rumore

- il Comune di Caravino rilascia annualmente "Autorizzazione in deroga ai limiti acustici" in funzione dello stato di avanzamento dei lavori;
- occorre presentare relazione previsionale di impatto acustico da redigere secondo quanto previsto dalla D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616 sulla base della quale il Comune di Caravino rilascerà autorizzazione in deroga;
- si ricorda che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico *"l'Autorizzazione in Deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale;*

Viabilità

- il Servizio Programmazione Viabilità della Provincia di Torino, con nota protocollo n. 427686 del 29/05/2012, ha trasmesso parere di competenza favorevole alla sostituzione della quinta arborea con la posa di una siepe, con l'adozione di alcune prescrizioni (interventi autorizzati con D.D.S.G.R.B. n. 146-22626 del 07/06/2012)
- la C&G AMBIENTE, su richiesta degli uffici provinciali, Servizio Programmazione Viabilità, ha

- realizzato una rotonda sulla S.P. 80 in corrispondenza dell'accesso al parcheggio;
- l'accesso al sito, arretrato di circa 10 m dal ciglio stradale, in modo da lasciare uno spazio adeguato per la sosta dei mezzi prima dell'ingresso all'area impianto; avviene lungo un tratto di SP80 che collega Caravino con Cossano Canavese;
 - dal punto di vista amministrativo si tratta di un accesso provvisorio rilasciato dal Servizio Esercizio Viabilità, che è però attualmente risulta scaduto;
 - in fase operativa di coltivazione e ripristino si potrà continuare ad utilizzare l'accesso provvisorio presentando nuova domanda di autorizzazione che ha durata un anno;
 - valutare la possibilità di accedere all'impianto, ad intervento completato, per la fase post operativa, dalle aree a parcheggio la cui realizzazione è prevista in progetto;

Suolo/Sottosuolo

- devono essere ancora sostituiti 4 lisimetri, prescritti nella vigente autorizzazione al fine di controllo e monitoraggio del sottosuolo non saturo;
- conseguentemente alla realizzazione dell'intervento verrà ricollocato il lisimetro L2 rispetto al punto esistente, prescritto nella vigente autorizzazione al fine di controllo e monitoraggio del sottosuolo non saturo;
- allo stato attuale il lisimetro più importante è quello che è posto in prossimità del punto di raccolta del percolato;
- sulla posa degli altri si valuti l'opportunità, in attesa di concludere l'iter autorizzativo del progetto proposto, di soprassedere temporaneamente alla sostituzione al fine di evitare inutili interventi ed operazioni di ripristino;
- si ricorda che il proponente che ha l'obbligo di comunicare con congruo anticipo al Servizio Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Torino ed all'Arpa la data in cui verranno effettuate le operazioni di rimozione dei vecchi lisimetri e posa di quelli nuovi;
- si valuta positivamente la proposta di realizzazione di una copertura temporanea sul 90% della superficie della discarica al fine della minimizzazione della produzione di percolato;

Dissesto

- la discarica è localizzata in una cava dismessa, già in parte utilizzata come discarica di rifiuti inerti da parte del comune di Caravino. A monte della discarica è presente un insediamento molto prossimo al ciglio della scarpata minacciato da una situazione di instabilità della scarpata stessa;
- nel caso specifico, la realizzazione della discarica, attraverso una attività preliminare di movimento terra e consolidamento statico delle scarpate esistenti, ha consentito la messa in sicurezza dei luoghi interessati da potenziale dissesto idrogeologico;
- l'intervento a progetto sembrerebbe tecnicamente fattibile, considerata esclusivamente la verifica di compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione del progetto.
- comunque va detto che il contesto è quello di un impianto di smaltimento rifiuti su un pendio, dunque una situazione fragile, dal punto di vista geologico l.s.;

- come già evidenziato le verifiche di stabilità presentate nel progetto preliminare sono sicuramente da rifare e da contestualizzare con la caratteristica sismica del territorio, ai sensi del D.M. 14/1/2008 " Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dell'istruttoria ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

- implementare le informazioni fornite secondo quanto richiesto ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.Lgs 36/2003 e s.m.i.;
- dare evidenza delle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per la realizzazione dell'argine come attività di recupero R5 "formazione di rilevati";
- fornire la disponibilità delle aree oggetto dell'intervento;
- chiarire come verranno gestiti i materiali di risulta dagli scavi; se verranno riutilizzati all'interno del sito come materiale da ingegneria (regime art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) o se gestiti presso un sito esterno; se gestiti presso sito esterno occorre predisporre idoneo Piano di Utilizzo redatto ai sensi del DM 161/2010 e s.m.i. "Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- le intenzioni progettuali manifestate dal proponente in sede di conferenza e di sopralluogo (realizzazione di una copertura temporanea sul 90% della superficie della discarica e realizzazione di terre armate per contenere il fronte di coltivazione lato area servizi), così come tutte le opere collegate alla realizzazione, chiusura e recupero della discarica, dovranno far parte integrante del progetto che verrà approvato;
- rifare le verifiche di stabilità presentate nel progetto preliminare e da contestualizzarle con la caratteristica sismica del territorio, ai sensi del D.M. 14/1/2008 " Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- verificare che la sopraelevazione non vada ad interferire con la funzionalità delle strutture dell'impianto esistente, soprattutto nei confronti dei sistemi di raccolta del percolato e sul sistema di impermeabilizzazione;
- il sistema di subirrigazione dovrà essere ricollocato secondo i medesimi principi progettuali

autorizzati e ridimensionato in relazione all'incremento areale delle superfici oggetto di ruscellamento delle acque meteoriche; considerato che la gestione acque è un aspetto fondamentale per l'equilibrio idrogeologico del sito, dovrà essere dettagliato come si intendono gestire le acque meteoriche nella fase transitoria (dallo smantellamento dell'attuale sistema di smaltimento acque alla realizzazione del nuovo);

- sulle base delle indicazioni sopra riportate andrà aggiornato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e del lavaggio delle aree esterne di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e s.m.i.;
- presentare relazione previsionale di impatto acustico da redigere secondo quanto previsto dalla D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616 sulla base della quale il Comune di Caravino rilascerà autorizzazione in deroga;
- valutare l'opportunità, in attesa di concludere l'iter autorizzativo del progetto proposto, di soprassedere temporaneamente alla sostituzione dei lisimetri (ad eccezione di quello posto in prossimità del punto di raccolta del percolato), al fine di evitare inutili interventi ed operazioni di ripristino;
- valutare la possibilità di accedere all'impianto, ad intervento completato e per la fase post operativa, dalle aree a parcheggio la cui realizzazione è prevista in progetto;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 19/01/2015, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;
- presentare alla Regione Piemonte, ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e della L.R. n. 45 del 09/08/1989, domanda per la realizzazione di opere in area a vincolo idrogeologico;
- presentare al Comune di Caravino, ai sensi del D.Lgs 42 e s.m.i. e della LR 32/2008, istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica;

- in fase operativa di coltivazione e ripristino si potrà continuare ad utilizzare l'accesso provvisorio presentando nuova domanda di autorizzazione al Servizio Esercizio Viabilità della Città Metropolitana di Torino;
- il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino ed all'Arpa la data in cui verranno effettuate le operazioni di rimozione dei vecchi lisimetri e posa di quelli nuovi;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Modifica dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche con D.D. n. 181 – 33159 del 20/09/2011 e s.m.i. per la costruzione e gestione di impianto di smaltimento per rifiuti inerti con deroghe", presentato dalla Società C & G Ambiente s.r.l. - con sede legale in Roasio (VC) Via Torino n. 22, Partita IVA 02356180022- dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 14/04/2015

La Dirigente del Servizio

dott.ssa Paola Molina

(f.to in originale)